

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1918 e 449-A

Relazione orale
Relatore SMURAGLIA

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza l'11 marzo 1997

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di promozione dell'occupazione (n. 1918)

**presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro della sanità
col Ministro per i beni culturali e ambientali
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1996

E PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (n. 449)

**d'iniziativa dei senatori FILOGRANA, LAURO, VEGAS, MANCA,
MUNGARI, MUNDI, VENTUCCI, AZZOLLINI, LASAGNA, CORSI
ZEFFIRELLI, DI BENEDETTO, PERA, VERTONE GRIMALDI,
MELUZZI, CORTELLONI e TRAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1996

*per il quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1918*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 6
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .. » 7

Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione

- » 8
- n. 449, d'iniziativa dei senatori Filograna ed altri.... » 41

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1918

(Estensore: ANDREOLLI)

21 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

sul disegno di legge n. 449

21 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

su emendamenti al disegno di legge n. 1918

4 marzo 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 1.17, 1.18, 1.15, 2.8, 13.19, 15.4 e 18.0.1, sui quali il parere è contrario, per i motivi di seguito rispettivamente indicati. L'emendamento 1.17 prevede un regolamento delegato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per integrare la disciplina di un istituto nuovo (il lavoro temporaneo), che pertanto non è già regolato da disposizioni di legge: non vi è, dunque, il presupposto normativo della delegificazione. Lo stesso rilievo può essere esteso all'emendamento 1.18.

L'emendamento 1.15 appare superfluo e foriero di incertezze applicative, considerato che il disegno di legge non si riferisce in alcun caso al pubblico impiego; sarebbe pertinente, infatti, la sola precisazione relativa agli enti pubblici economici, quando questi ultimi siano qualificabili come imprese. L'emendamento 2.8 prevede una impossibile contestualità tra (entrata in vigore della) legge ed emanazione di un regolamento di attuazione. L'emendamento 13.19 si riferisce all'orario di lavoro dei dipendenti anche pubblici, in un contesto normativo applicabile esclusivamente al lavoro privato.

L'emendamento 15.4 dispone una delega a contenuto improprio, per l'assunzione di una iniziativa legislativa da parte del Governo.

L'emendamento 18.0.1, al comma 3 prevede un intervento di armonizzazione normativa, a partire da una fonte regolamentare, che però incide su disposizioni di legge, in materia di accesso ai pubblici impieghi: di conseguenza, vi è anche una possibile interferenza con il principio del pubblico concorso, che può essere derogato solo dalla legge, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma della Costituzione.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge nn. 449 e 1918

(Estensore: VIVIANI)

26 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i testi dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 16 del disegno di legge n. 1918, per il quale il parere è contrario. Il nulla osta sul disegno di legge n. 1918 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 7 dell'articolo 13 ed alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 19 nei seguenti termini: «Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per il 1998 e in lire 670 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

su emendamenti al disegno di legge n. 1918

(Estensore: FERRANTE)

4 marzo 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 5.10, 5.17, 13.21 (limitatamente ai capoversi 6 e 7), 13.1, 13.0.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.12, 15.1, 15.2, 18.2, 18.5, 18.0.1 (limitatamente al comma 4), 18.0.2, 18.0.3, 18.0.10, 18.0.4, 18.0.8, 14.11, 15.14, 18.0.6, 13.19, 13.3, 15.5, 15.13, 17.2, 17.3, 17.0.1 (limitatamente alla lettera g)), 18.0.7 e 19.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**sul disegno di legge n. 1918**

(Estensore: BEDIN)

5 marzo 1997

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione al contenuto dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 1, comma 5, e per prestazioni di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 3, comma 3, è necessario indicare tra gli elementi del contratto anche l'«identità delle parti», in conformità con la normativa comunitaria. Considerando inoltre che lo specifico schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 91/533/CEE, sull'informazione dei lavoratori in merito alle condizioni di contratto, non cita nel campo di applicazione le prestazioni di lavoro temporaneo, è opportuno inserire delle disposizioni di coordinamento con la suddetta direttiva e con le relative misure di attuazione. La direttiva 91/383/CEE, peraltro, concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori con rapporto temporaneo, non esclude, ai sensi dell'articolo 9, l'applicazione di disposizioni nazionali o comunitarie più favorevoli, quali quelle previste dalla direttiva 91/533/CEE in materia di informazione sui contenuti dei contratti;

b) considerando che il disegno di legge in titolo reca disposizioni sostanzialmente conformi alla citata direttiva 91/383/CEE, sui rapporti di lavoro di carattere interinale, e che esso costituisce altresì un'applicazione settoriale delle disposizioni della direttiva 91/533/CEE, sulla trasparenza dei contratti di lavoro, si rende necessaria l'introduzione di uno specifico riferimento alle suddette direttive, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, comma secondo, della direttiva 91/383/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 91/533/CEE.

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sui disegni di legge nn. 1276 e 1218

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 1276 e 1218, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur rilevando che il n. 1218 prevede la nomina del direttore della Biennale da parte del Presidente della Repubblica, con un coinvolgimento istituzionale da considerare eccessivo.

sul testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1276

28 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1276, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**sugli emendamenti al testo predisposto dal relatore
per il disegno di legge n. 1276**

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo del relatore, rileva che gli emendamenti 4.4 e 4.5 si riferiscono alla liquidazione coatta amministrativa «secondo le procedure del codice civile», laddove tale procedura concorsuale è disciplinata dalla legge fallimentare.

Quanto agli emendamenti 24.1 e 24.2, essi postulano l'intervento di un organo parlamentare in un procedimento amministrativo, che comporta valutazioni di indole eminentemente gestionale, e non attengono comunque nè alla funzione legislativa nè a quelle di indirizzo politico o di controllo, che sono proprie del Parlamento. Al riguardo il parere è pertanto contrario.

Sugli altri emendamenti, non vi sono rilievi da formulare.

entrate proprie degli enti, nonchè dando evidenza delle risorse da indebitamento di enti esterni transitate attraverso i conti di tesoreria.

Altro tema era che dalle risultanze dell'indagine conoscitiva avviata nella scorsa legislatura dalla Giunta per gli affari europei e ripresa dall'attuale organismo sull'attuazione del Trattato di Maastricht era emersa la questione delle politiche di correzione dei disavanzi superiori al 3 per cento del prodotto interno lordo, una volta attuata la moneta unica, e delle relative conseguenze sulla stessa struttura degli strumenti nazionali di finanza pubblica a seguito del patto di stabilità dell'Unione europea. Occorreva quindi riflettere sull'opportunità di approntare strumenti di tipo strutturale per omogeneizzare la cornice contabile del nostro paese nel quadro dell'appartenenza ad un sistema monetario e finanziario di tipo sopranazionale. Vanno rammentati in proposito gli spunti di riflessione già focalizzati dai ministri Masera e Motzo nel corso della citata indagine conoscitiva.

Per quanto riguardava il tema del «riporto», la cui istituzione veniva proposta attraverso un principio di delega (articolo 10, primo comma, lettera e), si trattava di una questione molto delicata, particolarmente considerando la disposizione insieme a quella che estende fino a tre esercizi la impegnabilità delle somme del conto capitale mantenute nel conto dei residui. Sulla base della versione iniziale del testo, il Governo avrebbe goduto delle facoltà di «riportare» a nuovo in conto competenza anche per le spese correnti, sia pure solo e sempre per i programmi individuati dalla Presidenza del Consiglio. Si sarebbe potuto effettivamente innescare una catena per la quale, potendosi accumulare le disponibilità in conto competenza di anno in anno (con evidente effetto sul saldo netto da finanziare), l'amministrazione avrebbe potuto sentirsi meno incentivata al sollecito utilizzo delle somme assegnate.

Altri temi meritavano di essere affrontati con particolare riguardo, tra cui, forse tra i più rilevanti, il livello a cui si deve collocare il controllo parlamentare. La soluzione go-

vernativa era di spostare tale livello in riferimento al grappolo di capitoli costituito dalla unità previsionale di base. Ma certo - essendo la questione della specializzazione del bilancio e in particolare quella della specializzazione del voto sul bilancio storicamente una delle questioni-cardine del diritto del bilancio - il tema non poteva ritenersi così esaurito. Collegata a questa era l'altra questione non meno rilevante dei limiti dello storno in via amministrativa tra capitoli all'interno delle unità previsionali e della contezza che di ciò si dovesse o meno rendere al Parlamento, per permettere a quest'ultimo di seguire l'andamento della gestione.

Altra questione era quella di una esaustiva rappresentazione dei debiti cosiddetti sotto la linea e quindi essenzialmente (e indirettamente) se si dovesse iniziare ad adottare una contabilità anche di tipo economica, se la questione va posta sotto il profilo della copertura finanziaria e non solo avuto riguardo alla rappresentazione contabile. Infine, si trattava di valutare se riprendere l'antica istanza di un voto parlamentare anche sui dati di fabbisogno, oltre che di bilancio, e se aprire la contabilità pubblica alle nuove contabilità cosiddette «ecologiche».

Proprio allo scopo di meglio valutare tali difficili problemi, la Commissione ha costituito un apposito comitato ristretto, che, dopo un lavoro approfondito e costruttivo, ha partorito una serie di proposte su ciascuno dei problemi più rilevanti emersi dal testo governativo e dalla discussione generale, proposte su cui si è registrato il consenso unanime dei vari Gruppi parlamentari e del Governo stesso.

Anzitutto, è stata affrontata la questione principale, ossia il livello a cui si situa l'approvazione parlamentare nell'ambito dell'accorpamento dei capitoli nell'unità previsionale che è questione principe, come è stato dianzi rilevato, in materia di diritto del bilancio e del diritto pubblico nel senso più vasto. E il lavoro svolto dal comitato ristretto si è articolato su due versanti.

Da un lato si è inteso spostare verso «il basso» all'interno dell'unità previsionale di

base il livello dell'approvazione parlamentare e dunque dell'emendabilità. Dall'altro, si è inteso ampliare l'apparato conoscitivo a disposizione del Parlamento anche a livello di singolo capitolo.

Sotto il primo versante, l'emendamento approvato, pur salvaguardando l'unità previsionale come aggregato-obiettivo ai fini della deliberazione delle Camere, modifica però la struttura dell'unità previsionale di base, che viene suddivisa, proprio ai fini dell'approvazione parlamentare, in unità relative alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente vengono inoltre ulteriormente suddivise in sotto-unità, che permettono di enucleare le spese di funzionamento ed intervento. Si prevede inoltre l'individuazione di ulteriori partite, ai soli fini conoscitivi: segnatamente per la spesa in conto capitale quelle dedicate agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonchè ad operazioni per concessioni di crediti; le unità correnti per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonchè quelle per interventi sono comprensive di tutte le altre spese.

Il risultato dell'operazione deve essere ben chiaro. Il livello dell'approvazione parlamentare si situa a livello dell'unità operativa, ma può scendere ad un gradino inferiore al suo interno, che è dato appunto dalla divisione per titoli (corrente e capitale) e all'interno del primo titolo per quota per interventi e quota di funzionamento. Se si sconta la pratica inemendabilità del rimborso prestiti e degli oneri per ammortamenti, l'emendabilità parlamentare del bilancio risulta così definita in maniera diffusa - all'interno dell'unità previsionale - senza pregiudicare però - che era il pericolo da evitare - l'autonomia gestionale del responsabile dell'unità previsionale, che rimane intatta all'interno della quota di spesa per interventi e della quota destinata al funzionamento, nonchè all'interno del comparto della spesa di investimento. A questo livello si ferma dunque l'emendabilità parlamentare, perchè fino a questo punto si estende l'autonomia gestionale del dirigente. Il che rap-

presenta un buon punto di equilibrio tra due esigenze confliggenti, ma entrambe altamente meritevoli di attenzione, ossia da un lato la necessità di non ridurre sostanzialmente il potere di intervento del Parlamento in materia di bilancio e dall'altro l'esigenza di fornire maggiore elasticità ed autonomia nella gestione ai vari responsabili della pubblica amministrazione. Questo è il cuore della riforma.

In conseguenza, poichè il potere di storno - ossia di spostamento di risorse - in via amministrativa è speculare rispetto all'ampiezza dell'unità oggetto dell'approvazione parlamentare, è stato provveduto con apposito emendamento ad armonizzare tale potere alla luce del nuovo livello di decisione delle Camere in materia di bilancio, allineando i due testi.

Sempre su questo, che è il punto centrale della riforma, è stato poi approvato un emendamento che, ferma rimanendo la valenza dell'unità elementare-capitolo ai soli fini della gestione e dunque della rendicontazione, ha tuttavia ampliato i criteri di costruzione del capitolo stesso che ora continua ad essere strutturato sulla base dell'oggetto, ma che è costruito anche sulla base del contenuto economico e funzionale della spesa, riferito alle categorie e alle funzioni, nonchè - ed è questo un passaggio particolarmente rilevante - distinguendo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. Si tratta di un punto di particolare rilievo, perchè, anche se l'emendabilità parlamentare non perviene più a questo livello, tuttavia questa distinzione permette sicuramente anzitutto una migliore comprensibilità delle poste ad opera del Parlamento e della pubblica opinione e, in secondo luogo, una attività emendativa più calibrata sulla reale conoscenza dell'oggetto dell'emendamento stesso, attesi i limiti di un emendamento che si appunta su una quota obbligatoria. Il raccordo tra questi due effetti si ha considerando che l'unità previsionale consta di grappoli di capitoli specificati nelle note illustrative, per cui tanto maggiore è il volume di conoscenze per i singoli capitoli, tanto migliori saranno sia la comprensibilità

della struttura dell'unità previsionale sia la stessa attività emendativa.

Raccordati a questi emendamenti sono anche poi quegli emendamenti accolti che anzitutto collocano a livello di capitolo, oltre che naturalmente per unità previsionale, il raccordo tra poste di bilancio e disposizioni legislative sottostanti, che richiedono, per le entrate, nelle note illustrative la specificazione della quota avente carattere non ricorrente e che mantengono infine il riferimento al capitolo oltre che alla neonata unità operativa, del collegamento informativo tra il Parlamento e la Ragioneria generale dello Stato. Ed è questo il lavoro svolto nell'altro versante della aggregazione dei capitoli per unità previsionale, ossia la fornitura di maggiori conoscenze al Parlamento a livello di capitolo.

Da tutto questo si desume che è dunque interesse del Governo, una volta tradotto in legge il provvedimento in esame, fornire un apparato informativo quanto più puntuale e ossequioso possibile del dettato della norma, proprio per migliorare anche la qualità del dibattito parlamentare.

È stato poi approvato un emendamento in materia di formazione del bilancio dello Stato, prevedendo ed ampliando la responsabilità e soprattutto l'autonomia del Ministro del tesoro nella fase di proposta del bilancio di previsione, ferma restando la responsabilità politica di ciascun Ministro in ordine all'individuazione degli obiettivi e dei programmi della propria gestione finanziaria, provvedendo per altro ad una semplificazione delle procedure preliminari alla predisposizione del progetto di bilancio onde evitare la formalizzazione, con norme, di passaggi che nei fatti già hanno luogo, ma che è bene che permangano ad un livello di maggiore informalità.

È stato altresì approvato un emendamento che, proprio per sottolineare il forte desiderio del Paese di pervenire ad un rapido ingresso nell'Unione economica e monetaria europea, mette in evidenza la necessità di tener conto, nella predisposizione del disegno di legge finanziaria, anche degli obblighi connessi a tale partecipazione. Ciò significa che se trattasi di oneri correnti, essi

soggiacciono alle regole generali della loro sottoposizione agli obblighi di copertura finanziaria. Così come, anche per rispondere ad una puntuale sollecitazione dell'Unione europea, va segnalato l'emendamento con il quale si dispone che nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella Relazione previsionale e programmatica sia indicata la stima dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che rappresenta un aggregato di riferimento per quanto concerne l'attuazione degli obblighi dell'Unione monetaria europea. Lo scopo è stato di recepire in legge la necessità di una prospettazione dei conti della finanza pubblica che permetta agli osservatori di cogliere meglio le interrelazioni tra bilancio e tesoreria, nell'ottica richiesta dalla nostra adesione agli accordi europei.

Passando poi al capo II, in materia di modifica della legge n.468 per la parte relativa alla copertura finanziaria delle leggi ordinarie di spesa, è stato anzitutto approvato un emendamento che aggiusta le regole relative alla copertura finanziaria delle leggi ordinarie, soprattutto con riferimento all'utilizzo degli accantonamenti di fondo speciale. In particolare, si è resa più rigorosa la «griglia» di regole che assicura il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, fissando in linea generale il principio dell'allineamento temporale, quantitativo e qualitativo dell'onere e delle relative coperture e la esclusività delle modalità di copertura previste. Proprio per rendere ancor più cogente il principio si è poi approvato un emendamento che dispone il divieto di utilizzare somme iscritte nel conto dei residui propri (ossia quelli di parte corrente) per la copertura finanziaria di leggi diverse da quelle per cui i residui stessi risultano iscritti in bilancio. La logica dell'emendamento è evidente: poichè dietro i residui propri di parte corrente sussistono formali atti di impegno, che ovviamente si riferiscono all'esecuzione delle leggi facenti parte dei piani di spesa sottostanti agli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo stesso, ne consegue che queste medesime somme non possono essere distratte per la copertura di oneri diversi da quelli per i

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Norme in materia di promozione
dell'occupazione**

Art. 1.

*(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo)*

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata «impresa utilizzatrice», per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall'impresa utilizzatrice;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme in materia di promozione
dell'occupazione**

Art. 1.

*(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo)*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali **della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;**

b) *identica;*

c) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dichiarano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, **salvo che i lavoratori siano in possesso di specifica e documentata preparazione professionale secondo le previsioni del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.**

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) i motivi del ricorso alla fornitura;

b) il numero dei lavoratori richiesti;

c) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) a favore di imprese che non **dimostrano** alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

e) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.

7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

Art. 2.

(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società, **che possono essere costituite o partecipate anche da enti bilaterali o enti pubblici territoriali**, iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di forniture

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Art. 2.

(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 500 milioni di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 500 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 500 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. *Identico:*

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a **un miliardo** di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a **sei** regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire **700** milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire **700** milioni;

d) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. **Le garanzie di cui al comma 2, lettera c), sono necessarie quando vi siano lavoratori dipendenti con contratto di lavoro temporaneo e l'ammontare della fideiussione sarà proporzionato al fatturato relativo alla attività prestata da questi ultimi.**

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. **Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ra di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

6. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

7. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.

Art. 3.

(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo)

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:

a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

b) a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 3.

(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

b) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice e della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

c) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il loro inquadramento;

d) l'eventuale periodo di prova;

e) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;

f) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

g) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore **entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice**. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) *identico*;

b) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice e **della sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)**;

c) *identica*;

d) l'eventuale periodo di prova **e la durata del medesimo**;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. **Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.**

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Nell'ipotesi di contratto stipulato ai sensi del comma 1, lettera a), è nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Nell'ipotesi di contratto stipulato ai sensi del comma 1, lettera b), all'impresa fornitrice è riconosciuto un diritto di esclusiva in relazione all'utilizzazione della prestazione lavorativa del lavoratore stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

7. Il contratto fra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) assunzione dell'obbligazione da parte dell'impresa fornitrice del pagamento diretto al lavoratore delle erogazioni economiche nonchè del versamento dei contributi previdenziali;

b) comunicazione della impresa utilizzatrice alla impresa fornitrice dei trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonchè delle eventuali variazioni maturate nel corso della mensilità;

c) invio da parte della impresa fornitrice alla impresa utilizzatrice delle ricevute quietanzate del pagamento della retribuzione complessiva nonchè dei versamenti di contributi previdenziali. In assenza dell'invio di quanto detto non è applicabile il disposto dell'articolo 6, comma 3;

d) obbligo della impresa utilizzatrice del pagamento degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dalla impresa fornitrice alla ricezione delle attestazioni dei pagamenti di cui alla lettera c);

e) assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa utilizzatrice, nei casi di insolvenza della impresa fornitrice verso il lavoratore, al pagamento diretto al lavoratore delle erogazioni economiche nonchè del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo)

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo, **anche quando sia socio lavoratore di cooperativa**, è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

3. Fermi restando i casi di divieto di lavoro temporaneo di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso di adibizione a mansioni superiori e per il periodo del loro svolgimento il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo ad esse corrispondente.

4. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo)

1. *Identico.*

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

Soppresso.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.

5. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 4, è al medesimo corrisposta la differenza fino a concorrenza del predetto importo.

Art. 5.

(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale)

1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi dall'istituto gestore della forma di previdenza obbligatoria al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinati, sulla base di apposita evidenza contabile, al finanziamento, anche con il concorso della regione, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza **dalla impresa fornitrice** fino a concorrenza del predetto importo.

Art. 5.

(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale)

1. *Identico.*

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi dall'istituto gestore della forma di previdenza obbligatoria al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinati, sulla base di apposita evidenza contabile, al finanziamento, anche con il concorso della regione, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, **nonchè dagli enti di formazione professionale di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un membro in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro temporaneo.

4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.

5. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici.

6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da **tre membri** in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative **delle imprese fornitrici.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.

Art. 6.

(Obblighi dell'impresa utilizzatrice)

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore **ai sensi dell'articolo 4, comma 3**, per l'adibizione a mansioni superiori.

4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Obblighi dell'impresa utilizzatrice)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore per l'adibizione a mansioni superiori.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

seguimento di una determinata anzianità di servizio.

5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 7.

(*Diritti sindacali*)

1. I contratti collettivi di lavoro provvedono a disciplinare le modalità di esercizio dei diritti di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, al personale dipendente dalle imprese fornitrici.

2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale.

3. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 7.

(*Diritti sindacali*)

1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale **nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.**

3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità)

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 4, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità)

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo doppio rispetto a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

Art. 9.

(Norme previdenziali)

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati nel settore terziario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo **pari** a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

Art. 9.

(Norme previdenziali)

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati nel settore terziario.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 4, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 4, e fino a concorrenza della medesima misura.

Art. 10.

(Norme sanzionatorie)

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. *Identico.*

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

Art. 10.

(Norme sanzionatorie)

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. L'impresa fornitrice che:

a) violi gli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 4, lettere a), e) ed f), e comma 5, nonchè dall'articolo 3, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 400.000 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata e, comunque, non inferiore a lire 1.000.000; se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Nei casi di particolare gravità ovvero di recidiva è disposta la sospensione dell'impresa dall'albo di cui all'articolo 2 per un periodo da uno a dodici mesi;

b) violi gli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 2, comma 6, è punita con la sospensione dall'albo per un periodo da uno a dodici mesi.

3. Nel caso in cui nei ventiquattro mesi dal termine della sospensione disposta ai sensi del comma 2 si verificano una o più delle violazioni previste al medesimo comma, l'impresa fornitrice è cancellata dall'albo.

4. L'impresa utilizzatrice che:

a) violi gli obblighi prescritti dall'articolo 1, commi 2, 4 e 5, o contravenga al divieto previsto dal medesimo articolo 1, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 400.000 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata e comunque

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, **commi 2, 3, 4 e 5**, nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

non inferiore a lire 1.000.000; se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

b) violi gli obblighi prescritti dall'articolo 7, comma 3, salva rimanendo l'applicabilità dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

5. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera f), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

6. Le somme delle sanzioni amministrative sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.

7. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Soppresso.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. **Per i predetti soggetti, qualora occupino meno di tre dipendenti, l'ammontare delle sanzioni è ridotto della metà.** Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può autorizzare società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione, a svolgere attività di fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'obbligo dell'oggetto sociale esclusivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.

5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.

6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Il contratto di lavoro a tempo determinato si considera a tempo indeterminato esclusivamente in caso di mancanza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e **ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.**

Art. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)

Soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della forma scritta nell'apposizione del termine e nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori delle ipotesi in cui ciò è consentito, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di lavoro pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera e al pagamento a titolo di sanzione amministrativa di un importo pari al 100 per cento della medesima retribuzione».

2. Il secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 230 del 1962 è sostituito dal seguente:

«Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di assunzioni successive a termine **intese ad eludere le disposizioni della presente legge**, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione dell'ultimo contratto».

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, capoverso, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge **18 aprile 1962, n. 230**, è sostituito dal seguente:

«Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di **due** assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione **del primo** contratto».

Soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)

1. Allo scopo di favorire processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure possono essere attuate **per periodi non superiori a due anni**, e secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, ove gli accordi collettivi applicati nell'azienda prevedano oscillazioni dell'orario di lavoro. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.

2. I benefici concessi ai sensi del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: «fino al 31 dicembre 1995» sono soppresse.

3. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 1, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;

b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi due anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.

3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: «fino al 31 dicembre 1995» sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a) *identica*;

b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi **tre** anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c) *identica*;

d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo.

5. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, **e ne riferisce al Parlamento.**

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, **ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazio-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

7. **Il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. *Identico.*

Soppresso

Art. 14

(Occupazione nel settore della ricerca)

1. **Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui alle leggi: 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; 5 agosto 1988, n. 346; 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415; 22 novembre 1994, n. 644, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547; 29 marzo 1995, n. 95, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26; 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32; 8 agosto 1996, n. 421, di conversione del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco tem-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 14.

(Contratto di formazione e lavoro)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondazioni,» sono inserite le seguenti: «enti pubblici di ricerca»;

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

poraneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

Art. 15.

(Contratto di formazione e lavoro)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a*), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo».

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Art. 15.

(Apprendistato)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a venticinque anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le iniziative di formazione prevedono un impegno di almeno centoventi ore medie annue e, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Apprendistato)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

plina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione nonchè i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse, derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente uti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, **da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono determinati entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse, derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. *Identico.*

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente uti-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

Art. 16.

(Riordino della formazione professionale)

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. **Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 17.

(Riordino della formazione professionale)

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico **e con il mondo del lavoro** e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale al fine di migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a *stages*, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle predette attività di formazione professionale di base anche in affidamento a soggetti privati aventi i requisiti preliminarmente individuati;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale **quale strumento per** migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) *identica*;

c) svolgimento delle predette attività di formazione professionale di base **da parte delle regioni e/o delle province, anche in convenzione con enti privati aventi i requisiti di legge**;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 12, comma 3, e di quelle derivanti, nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, dal contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 5;

g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; **dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;**

e) *identica;*

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo **1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236**, e di quelle derivanti, nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, dal contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 5;

g) *identica;*

h) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e degli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le competenti Commissioni parlamentari.

Art 17.

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art 18.

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, **entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di *handicap*, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, **enti ausiliari** e cooperative sociali, **purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti**; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.

2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficino o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica;*

h) *identica;*

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,» sono inserite le seguenti: «anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire».

Art. 20.

*(Modifica all'articolo 5
della legge n. 223 del 1991)*

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente: «Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'onere della prova in ordine al ricorso o alla impossibilità di ricorrere a misure alternative oppure in ordine all'osservanza dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 1
del decreto-legge n. 510 del 1996
e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)*

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il seguente:

«12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili».

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego».

4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego».

Art. 22.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili)

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;

5) alla manutenzione del verde pubblico;

6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7) al miglioramento della rete idrica;

8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;

9) alle operazioni di bonifica di aree industriali dismesse;

10) al recupero e risanamento dei centri urbani;

11) alla tutela degli assetti idrogeologici;

12) alle aree protette e ai parchi naturali;

b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;

c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;

d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;

e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;

f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;

g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di fiscalizzazione» sono inserite le seguenti: «di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative» e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.»;

c) al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti dalle imprese di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di rallineamento e non inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera, così come determinati dall'articolo 1, commi primo e secondo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi.».

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dal dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

**(Disposizioni riguardanti soci
delle cooperative di lavoro)**

1. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1996,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità sono estese ai soci lavo-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

Art. 25.

(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)

1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente un lire 1.139 miliardi per l'anno 1997, in lire 984 miliardi per l'anno 1998 e in lire 1.409 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) degli articoli 15, 16 e 19 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

c) dell'articolo 25, valutati in lire 70 miliardi per l'anno 1998 e lire 140 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. *Identico.*